

CIG n. xxxxxxxxxx

SCRITTURA PRIVATA

Contratto di collaborazione occasionale in qualità di valutatore team leader ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale del nido comunale "Piccolo girasole" (L.R. 22/2002).

L'anno **duemilaventisei (2026)**, addì xxxx del mese di **settembre (09)** in Belluno e nella Residenza Municipale

tra

1. dott. **Sergio GALLO** nato a xxxxxxx (xx) il x/xx/xxxx, in rappresentanza del Comune di Belluno ai sensi dell'art. 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. e del decreto sindacale n. 3 del 21/03/2024, con codice fiscale e partita I.V.A. n. **00132550252**, il quale dichiara di agire in nome, per conto ed interesse del Comune stesso;

e

2. dott.ssa **Romina De Paris** nata a xxxxxx (xx) il xx/xx/xxxx, residente a xxxxx xxxxxxxxxx (xx) in Via xxxxxxxxxxxxxx n. xx - **C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx**, in seguito per brevità identificata come "collaboratrice",

si conviene e si stipula quanto segue:

- il Comune di Belluno, in qualità di soggetto titolare del procedimento, con determina dirigenziale n. xxx del xx/09/2026 ha incaricato la dott.ssa Romina De Paris per l'espletamento delle operazioni di verifica del possesso dei requisiti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale del nido comunale "Piccolo girasole" ubicato a Belluno in Via Mondin n. 106.

CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite e rappresentate, stabiliscono e convengono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della prestazione

Le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione occasionale a norma dell'art. 2222 del codice civile, senza vincoli di subordinazione, avente per oggetto lo svolgimento del ruolo di componente esperto all'interno del "Team" per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.18 della Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione ed Accredimento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" che disciplina i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture, per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accREDITamento di attività sanitarie e socio-sanitarie nonché di strutture sociali a gestione pubblica o privata" per l'accREDITamento istituzionale del nido comunale "Piccolo girasole" ubicato a Belluno in Via Mondin n. 106.

Il Comune di Belluno, d'ora innanzi denominato committente, conferisce incarico alla collaboratrice, che accetta, di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente il contenuto sopra indicato.

Art. 2 – Luogo e durata di esecuzione della prestazione

La collaborazione verrà prestata a decorrere dalla data di stipula del presente contratto ed avrà termine il 30 settembre 2026.

Non è ammessa la proroga tacita del contratto. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nel testo modificato dall'art.1, comma 147, della legge 24 dicembre 2012, n.228, non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

L'incarico si svolgerà presso la struttura sociale (Via Mondin n. 106).

Art. 3 - Modalità di esecuzione della prestazione

La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore presso il Comune di Belluno. La collaborazione è caratterizzata dalla preminenza del lavoro personale del collaboratore, senza impiego di mezzi propri organizzati. La collaborazione si fonda su un compenso omnnicomprensivo, come più avanti fissato.

La collaboratrice, mancando il vincolo della subordinazione, è svincolata dall'inserimento nell'organizzazione gerarchica dell'ente, per cui la stessa gode di autonomia in merito alle modalità e al tempo di svolgimento dell'incarico. Nello svolgimento dei compiti la collaboratrice è tenuta al rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed è nominato quale responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art.28 del REG. UE 2016/679 limitatamente ai dati di competenza.

Art. 6 – Compenso

A favore della collaboratrice è concordato un compenso complessivo di € 271,25 (compresa IRAP 8,5%), per l'espletamento dell'attività oggetto del contratto a norma dell'art.25 del DPR 600/1973.

Ai fini previdenziali la collaboratrice dichiara che il reddito annuo derivante da tale tipo di attività non è superiore ad € 5.000,00 e pertanto non è soggetta all'iscrizione alla gestione separata INPS secondo quanto previsto dall'art.44, comma 11, del DL 269/2003.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dall'espletamento della verifica oggetto dell'incarico.

Qualora la collaboratrice non renda le prestazioni previste, non le sarà dovuto il corrispondente compenso.

Art. 7 – Natura del rapporto

La collaboratrice dichiara ed assicura sotto la propria responsabilità che la prestazione che è chiamata ad eseguire non rientra nell'oggetto dell'arte e della professione eventualmente esercitata dalla medesima. L'incaricata dichiara che il corrispettivo predetto resta escluso dall'imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella fattispecie di cui all'art.5, lettera a) del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche.

Art. 8 – Obbligo di segretezza

La collaboratrice, durante e dopo la cessazione del presente contratto, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio in ordine a qualsivoglia notizia, informazione, atto o elemento di qualsiasi natura dei quali sia venuta a conoscenza a causa del suo ufficio, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall'Ente stesso o che lo stesso debba avvenire per motivi strettamente di servizio.

Art. 9 - Recesso

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La collaboratrice si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l'indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG).

Il pagamento del compenso alla collaboratrice potrà avvenire solamente sul conto corrente "dedicato" del quale è necessario vengano forniti gli estremi al committente secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 13/08/2010, n. 136 come modificata dal Decreto legge 12/11/2010, n. 187.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con il Comune nonché l'esercizio da parte dello stesso della clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

Art. 11 – Clausole PTPCT

La collaboratrice dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi (cd. Pantouflage).

La collaboratrice si impegna ad osservare il codice di comportamento approvato con delibera di giunta comunale del 26/01/2016, n. 5 e pubblicato al seguente link del sito istituzionale del Comune:

https://www.comune.belluno.it/myportal/C_A757/amministrazionetrasparente.

La collaboratrice si impegna altresì a comunicare per iscritto al Comune ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei suoi confronti.

La violazione degli obblighi di cui ai precedenti capoversi da parte del professionista costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ex art. 1456 codice civile.

Art. 12 - Controversie

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. E' escluso l'arbitrato.

Art. 11 – Spese contrattuali

Tutte le spese del presente atto, registro, copia degli atti, nessuna esclusa, sono a carico del professionista.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

I dati personali del contraente saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, ai fini della stipula e della eventuale registrazione del presente atto nel rispetto del D.Lgs 30.6.2006, n. 196 e ss.mm.ii e con le modalità dallo stesso previste. Titolare del trattamento è il committente.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del II° comma dell'art.5 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

Il presente atto redatto in n. 1 originale digitale, verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del II° comma dell'art.5 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI BELLUNO

dott. **Sergio GALLO – Dirigente Area Politiche Sociali ed Educative**

LA COLLABORATRICE

dott.ssa **Romina DE PARIS**